I principi di redazione del bilancio dell'art. 2423 bis c.c.

I **principi generali di redazione** del bilancio ribadiscono in norme di legge una serie di norme aziendalistico-contabili. Sono dei **postulati**, in quanto riguardano il bilancio nel suo complesso.

Principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis c.c.)	
Continuità aziendale	Gli elementi del patrimonio devono essere valutati tenendo conto che
	l'impresa <i>prosegue la sua attività nel tempo</i> , attribuendo quindi valori
	diversi da quelli di un'impresa in liquidazione. Per esempio, le
	immobilizzazioni materiali si valutano al loro costo storico diminuito delle
	quote di ammortamento; in caso di liquidazione dell'impresa tali
	immobilizzazioni devono invece essere valutate al prezzo di cessione.
Prudenza	Le perdite vanno contabilizzate anche se solo stimate, mentre gli utili solo
	se <i>realizzati</i> . Tipiche applicazioni del principio della prudenza riguardano le
	svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, tramite i
	quali vengono imputate all'esercizio delle perdite non ancora sostenute ma
	probabili. Inoltre, nella stesura del bilancio, si deve tener conto di tutti quei
	fatti di gestione che, pur conosciuti dopo la data di chiusura dell'esercizio,
	sono attribuibili all'esercizio stesso.
Prevalenza della sostanza	La rilevazione e la presentazione delle voci deve essere effettuata tenendo
sulla forma	conto della sostanza dell'operazione o del contratto e non degli aspetti
	formali. Per esempio, i contratti di leasing finanziario nella forma sono
	contratti assimilabili alla locazione ma nella sostanza sono operazioni di
	acquisizione di beni strumentali e andrebbero registrati come tali. Questo
	postulato, tuttavia, non incide sugli schemi contabili del bilancio in quanto i
	principi contabili nazionali confermano le vecchie regole di registrazione,
	limitandosi a raccomandare l'indicazione degli effetti economici di queste
	operazioni nella Nota integrativa.
Competenza economica	Il bilancio deve essere redatto secondo <i>criteri di competenza</i> e non di
	cassa, cioè i costi e i ricavi vanno contabilizzati considerando non il
	momento in cui si ha la manifestazione finanziaria, ma il periodo nel quale
	il fattore produttivo è utilizzato o il ricavo realizzato (competenza
	temporale). La dottrina, nell'interpretazione dell'articolo, va oltre il
	concetto temporale, per giungere al principio di competenza in senso
	economico, cioè di correlazione tra costi e ricavi nell'ambito dell'esercizio.
	Se i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi sono
	economicamente riferibili ai ricavi che sono derivati dalla vendita dei
	prodotti, vanno imputati all'esercizio. In caso contrario, hanno la natura di
	costi sospesi (rimanenze di magazzino, risconti) o sono patrimonializzati
	(costruzioni in economia, costi accessori relativi a un impianto).
Valutazione separata degli	Riguarda la valutazione degli elementi di bilancio e non il divieto di
elementi eterogenei	compenso di partite, che riguarda invece l'esposizione delle voci in bilancio.
- 0 -	Per esempio, se nelle rimanenze di merci vi sono compresi differenti beni,
	si dovrà procedere a una distinta valutazione degli stessi.
Costanza dei criteri di	I criteri di valutazione applicati non possono essere modificati da un
valutazione	esercizio all'altro, in modo che i bilanci siano tra loro <i>comparabili</i> , cioè
	confrontabili, per valutare l'andamento dell'impresa nel tempo. Eventuali
	deroghe, previste per casi eccezionali, devono essere motivate nella Nota
	integrativa.
	T=0. = =-

